

Sent. 176/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.

Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 78701 del registro di Segreteria, introdotto

con ricorso depositato in data 05.02.2021 e proposto dalla Sig.ra XX

(omissis), nata il omissis a omissis,

residente in omissis, alla via omissis, rappresentata e difesa,

giusta procura agli atti, dall'Avv. Gaetano Capasso

(gaetano.capasso@pec.it), presso il cui studio è elettivamente

domiciliata in Capodrise (CE), alla via Morandi n. 20.

contro

INPS – in persona del legale rappresentante p.t., via Ciriaco De Mita n.

21, Roma;

INPS – Sede di Frosinone, in persona del legale rappresentante p.t.,

Piazza Gramsci n. 4, Frosinone;

MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE – in persona del

Ministro p.t., via XX Settembre n. 97, Roma;

MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE – in persona del

Ministro p.t., c/o Avvocatura distrettuale dello Stato di Roma, via dei

Portoghesi n. 12, Roma;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio del 23.02.2023;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 23.11.2023, celebrata con

l'assistenza del Segretario, Federica Sperapani, l'Avv. Gaetano

Capasso, per la ricorrente, l'Avv. Flavia Incletolli, per l'INPS, e la

Dott.ssa Marianna Pacelli per il Ministero dell'Economia e delle

Finanze.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente agisce contro la determinazione

n. 8 del 27.05.2019, emessa dall'INPS – Sede di Frosinone, che ha

respinto la domanda di pensione privilegiata ordinaria avanzata in

data 04.05.2010.

A questo riguardo, nel ricorso viene rappresentato che:

- la ricorrente è iscritta CPDEL in quanto è stata dipendente Comune

di Cassino dal 1978 al 01.07.2008, data nella quale è stata collocata in

pensione in quanto “affetta da varie patologie che non le consentivano di

svolgere correttamente e proficuamente il proprio lavoro e le mansioni cui la

stessa era, da ultimo, preposta ovvero addetta allo sportello per il rilascio

buoni mensa ed abbonamenti trasporto scuolabus”;

- in data 28.03.2006 presentava istanza per il riconoscimento di

invalidità per causa di servizio con contestuale richiesta di equo
indennizzo;

- con verbale n. 507/CS dell'8.11.2007 della Commissione Medica di
verifica di Frosinone, le venivano riscontrate le seguenti patologie:
“cardiopatía ipertensiva ad impegno d'organo”; “Disturbo ansioso
depressivo”; “Artrosi della colonna vertebrale con discopatie multiple a lieve
impegno funzionale”; “Note di coxartrosi bilaterale a scarso impegno
funzionale”.

La menomazione complessiva dell'integrità fisica psichica veniva
ascritta alla 7° categoria di Tab. A; veniva, comunque, ritenuta idonea
al servizio e, “per una migliore definizione del quadro clinico”, si riteneva
opportuno richiedere ulteriori accertamenti;

- il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere del reso
nell'adunanza n. 727 dell'8.11.2008, riconosceva la dipendenza da
causa di servizio solo per l'infermità “artrosi della colonna vertebrale con
discopatie multiple a lieve impegno funzionale”;

- il Comune di Cassino, con determina n. 342 del 27.02.2009, prendeva
atto del parere favorevole del CVCS ai fini del riconoscimento del
beneficio dell'equo indennizzo per la patologia “Artrosi della colonna
vertebrale con discopatie multiple a lieve impegno funzionale”, ascrivibile
alla categoria 8° di Tab. A;

- successivamente, l'ente comunale, con determina n. 622 del
16.04.2009, attribuiva alla ricorrente i benefici previsti dall'art. 44 del
R.D. 1290/1922, pronunciandosi sull'istanza, avanzata in data

24.01.2008, diretta ad ottenere questi benefici.

- in data 04.05.2010, la ricorrente presentava all'INPS domanda di pensione privilegiata ordinaria;
- con verbale n. prot. A61708440 del 13.03.2018, la CMO di Roma riteneva la ricorrente "idonea al servizio d'istituto all'atto di collocamento in pensione" in relazione alla patologia "Artrosi della colonna vertebrale con discopatie multiple a lieve impegno funzionale";
- con determinazione n. 08 del 27.05.2009, l'INPS respingeva l'istanza di pensione privilegiata ordinaria in quanto la ricorrente risultava cessata dal servizio in data 30.06.2008 per dimissioni volontarie e riconosciuta dalla competente Commissione medica ospedaliera idonea al servizio d'istituto all'atto del collocamento a riposo.

La ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato e, in particolare, la valutazione espressa dalla CMO di Roma basata su accertamenti parziali che non avrebbero consentito di valutare, con la dovuta esaustività, il rapporto tra le patologie lamentate e la riduzione della capacità lavorativa all'espletamento del servizio d'istituto; chiede, pertanto, il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria previa ammissione di CTU.

Con nota depositata in data 25.10.2023, si è costituito il MEF – Comitato di verifica per le cause di servizio che ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in quanto la pretesa sostanziale della ricorrente è avanzata nei confronti dell'INPS in qualità di ente erogatore della pensione.

Con nota depositata in data 13.11.2023, si è costituito l'INPS che eccepisce l'infondatezza della pretesa attorea per carenza dei requisiti previsti dalla legge per i dipendenti comunali per accedere al beneficio in argomento.

A questo riguardo, controparte richiama la normativa che disciplinava (prima dell'abrogazione intervenuta nel 2011) l'istituto della pensione di privilegio per i dipendenti degli enti comunali e che richiedeva, ai fini del riconoscimento del beneficio, la presenza di due condizioni: la dimostrazione del nesso di causalità tra il servizio prestato e l'infermità dichiarata e che quest'ultima fosse invalidante in misura tale da non consentire alla persona colpita la continuazione del servizio.

Nel caso di specie, invece, l'infermità denunciata non avrebbe determinato l'inidoneità al servizio; non risulta, infatti, che l'interessata abbia cessato il servizio per inidoneità al servizio.

L'Istituto previdenziale fa inoltre presente che, comunque, alla ricorrente, in qualità di ex dipendente di un ente locale, non spetterebbe la pensione privilegiata c.d. "tabellare" ma la c.d. maggiorazione del decimo, concludendo per il rigetto del ricorso.

All'udienza odierna, l'Avv. Capasso, per la ricorrente, si riporta al ricorso introduttivo insistendo per la richiesta di CTU.

A specifica domanda di questo Giudice unico, l'Avv. Capasso dichiara che il collocamento a riposo della ricorrente è avvenuto a richiesta dell'interessata, richiesta avanzata proprio a causa delle serie difficoltà

fisiche nell'adempire ai doveri del proprio impiego; l'Avv. Incletolli, per l'INPS, si riporta alla memoria depositata insistendo per il rigetto; la dott.ssa Pacelli, per il MEF, ha ribadito il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione convenuta.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, ex dipendente comunale iscritta alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL) agisce per il riconoscimento del proprio diritto alla pensione privilegiata ordinaria. Il ricorso non è fondato e va respinto.

A questo riguardo, giova osservare, infatti, che il riconoscimento della pensione privilegiata ai dipendenti degli enti locali è regolamentato dal R.D.L. n. 680/38 (art. 33 primo comma, lett. c) e secondo comma, successivamente integrato/modificato dall'art. 7 della legge 11 aprile 1955, n. 379).

Nelle norme richiamate, il legislatore ha individuato presupposti estremamente puntuali per il riconoscimento del beneficio in questione, sia per quanto attiene al nesso eziologico corrente tra la patologia sofferta e il fatto di servizio, sia per quanto attiene alla procedibilità della domanda.

L'art. 7, comma 2 della l. n. 379/55 testualmente recita: "Consegue il diritto alla pensione diretta di privilegio l'iscritto che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, qualunque sia stata la durata del servizio utile, sia cessato o cessi dal servizio per le cause e nelle condizioni indicate

dalla lettera c) e dal comma secondo dell'art. 33 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. Detta pensione deve essere richiesta entro tre anni dalla cessazione dal servizio”.

L'art. 33, comma 2° del R.D.L. n. 680/38 espressamente dispone che “Agli effetti della precedente lettera c) si considerano, rispettivamente, avvenuti unicamente per causa di servizio o determinati unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, il contagio o le malattie che siano diretta conseguenza di soli fattori obbiettivi di servizio aventi per se stessi capacità di produrre il contagio o la malattia, a prescindere da ogni elemento occasionale e con esclusione di qualsiasi influenza concausale o coadiuvante di fattori estranei al servizio o di condizioni subiettive predisponenti. La pensione di cui alla lettera c) deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto di impiego”.

Dalla documentazione in atti non risulta che l'interessata sia cessata per inidoneità al servizio.

Infatti, nelle premesse della determina del Comune di Cassino n. 342/2009, la ricorrente viene indicata come “ex dipendente di questo Comune, collocata in pensione con decorrenza 01.07.2008, con la qualifica di Accompagnatrice scuolabus, cat. B5 del CCNL”, e nel dispositivo del medesimo provvedimento viene genericamente indicato che la ricorrente è stata “collocata in pensione dall'01.07.2008”.

Anche nella successiva determina del Comune di Cassino n. 622/2009 viene riportato che la ricorrente è invalida per servizio ma non che è stata collocata in pensione per una invalidità di servizio che non le

consentivano di svolgere in modo proficuo ed efficiente il suo lavoro.

La mancanza del provvedimento di collocamento in pensione può ritenersi sopperita dalla dichiarazione resa in udienza dalla Difesa della ricorrente che ha espressamente riconosciuto che il collocamento a riposo della ricorrente è avvenuto a richiesta dell'interessata, pur precisando che la richiesta è stata determinata proprio a causa delle serie difficoltà fisiche cagionate dalle infermità lamentate nell'adempire ai doveri del proprio ufficio; in questo senso la ricorrente sarebbe stata "costretta" a lasciare il lavoro.

Venendo, pertanto, meno uno dei presupposti richiesti dalla normativa di settore per il riconoscimento del beneficio, la domanda non può essere accolta.

Sussistono apprezzabili motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre 2023.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs.

30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione,

venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del

ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.04.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del

decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione

dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi

identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.